

Delibera n. 67 del 30 LUG. 2013

Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co.1° del d.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore

Il Dirigente del Settore Finanziario

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge

<sup>VICE</sup>  
IL SEGRETARIO GENERALE P.P.

IL PRESIDENTE

Il sottoscritto Vice-Segretario Generale, <sup>P.P.</sup> Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 30 LUG. 2013 al 14 AGO. 2013 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs.18.08.2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 32 della Legge del 18.06.2009, n. 69;
- che è notificata in elenco al Sig. Presidente del Consiglio Provinciale e ai Sigg. Capigruppo Consiliari ex art. 125, del d.lgs.18.08.2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 7, comma 8 e art. 11 comma 4 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale.

Andria, 30 LUG. 2013

Il Vice-Segretario Generale P.P.

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

Andria, 30 LUG. 2013

Il Vice-Segretario Generale P.P.



# PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA - TRANI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 67 DEL 30 LUG. 2013

**OGGETTO: Determinazione degli importi relativi alle spese di accertamento, procedimento e notificazione per violazioni alle norme del Codice della Strada ed altri illeciti amministrativi.**

L'anno duemilafredco addì 30 del mese di LUGLIO

nel Palazzo della Provincia, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale. Per la trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti:

- |    |            |           |              |
|----|------------|-----------|--------------|
| 1. | VENTOLA    | FRANCESCO | - Presidente |
| 2. | DI MARZIO  | GIUSEPPE  | - Assessore  |
| 3. | CEFOLA     | GENNARO   | - "          |
| 4. | CAMPANA    | DOMENICO  | - "          |
| 5. | ROCCOTELLI | LUGI      | - "          |
| 6. | SPINA      | ANTONIA   | - "          |
| 7. | TROIA      | SABINO    | - "          |
| 8. | PATRUNO    | GIOVANNI  | - "          |
| 9. | DAMIANI    | DARIO     | - "          |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	

Assume la Presidenza il PRESIDENTE VENTOLA

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE F.F.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, ~~dott.ssa Maria DE FILIPPO~~ <sup>DOTT.SSA CATERINA NAVACCH</sup>

Previa istruttoria del Settore Polizia Provinciale e Protezione Civile della Provincia di Barletta - Andria - Trani, conclusasi con i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dai Dirigente dei settori interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

L'Assessore riferisce:

**PREMESSO CHE:**


- ✓ l'art. 201, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) prevede che "alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione ... omissis ... ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale";
- ✓ l'art. 14, comma 1, della Legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che "per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti";
- ✓ la Legge 20/11/1982 n. 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari" prevede, altresì, l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
- ✓ l'art. 201, comma 1, del D.Lgs. n. 285/92, prescrive "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata ... omissis ... il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento; se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione";
- ✓ il comma 4 del medesimo articolo prevede che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- ✓ analogamente, per tutte le sanzioni amministrative non contemplate nel Codice della Strada, l'art. 16, comma 1, della Legge n. 689/81 prevede che sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria tutte le spese di procedimento;

**CONSIDERATO CHE:**

- \* la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, in tema di notificazione di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata A.R. l'avviso di avvenuto deposito (comunicazione di avvenuto deposito - CAD);
- \* la Legge n. 31 del 28/2/2008, in tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notificazione degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che, per espressa previsione normativa, sono abilitati al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica - CAN);
- \* le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla evidenziata Legge n. 31/2008, in aggiunta alla notificazione dell'atto provvedono all'invio, al verificarsi del caso:
  - della comunicazione dell'avviso di deposito (CAD);
  - della comunicazione di avvenuta notifica (CAN);
- \* con Delibera n° 640/12/CONS. dell'AGCOM, pubblicata sulla G.U. n° 1 del 02.01.2013, sono stati modificati i costi delle tariffe relative alla notificazione degli atti giudiziari ed in dettaglio:
  - invio raccomandata attinente agli atti giudiziari con R.R. fino a 20 gr. € 7,20
  - invio raccomandata relativa al CAD € 4,30
  - invio raccomandata relativa al CAN € 3,60

**DATO ATTO** che il costo di queste raccomandate, ai sensi del sopra citato comma 4 dell'art. 201 del C.d.S., è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità di essere costi solamente "eventuali";

**RILEVATO** pertanto che si pone così il problema di come far pagare al destinatario di una sanzione amministrativa, questi ulteriori ed eventuali costi di notificazione;



8) **DI PRENDERE** atto che le determinazioni di cui sopra avranno effetto dal momento della conseguita esecutività del presente provvedimento;

9) **DI NOMINARE** responsabile del procedimento il Dirigente del Settore Polizia Provinciale e Protezione Civile che provvederà all'esecuzione e all'implementazione di tutti gli atti previsti e consequenziali del presente provvedimento;

10) **DI DICHIARARE**, con apposita votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo 18/8/2000, n. 267.

**VERIFICATO** che questa casistica è molto frequente e che per circa il 50% degli atti oggetto di notifica, avviene l'emissione della seconda raccomandata, CAD o CAN, in quanto sempre più spesso i componenti di una famiglia all'arrivo del postino si trovano fuori casa;

**RAVVISATA** l'inopportunità di allegare più bollettini di conto corrente postale agli atti oggetto di notifica oltre a quello recante la somma da pagare, comprensivo della sola prima raccomandata, cioè bollettini dove risulti indicata la somma da pagare incrementata dei costi aggiuntivi derivanti dagli eventuali recapiti di CAN e/ CAD in quanto si verifica che il destinatario dell'atto si trova in difficoltà ad individuare l'importo esatto da pagare con la conseguenza che qualora vi fosse, da parte del contravventore, ripetizione della somma pagata, si dovrebbe provvedere alla restituzione di quello che è stato indebitamente introitato;

**ATTESO** altresì che, in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell'atto, delle somme eventualmente dovute per l'invio della CAN o della CAD, l'art. 12 bis del D.P.R. 29/09/73 n. 602, che preclude l'iscrizione a ruolo di somme inferiori a € 10,33, non consente di attivare la procedura di recupero coatto del credito e quindi il recupero di tali somme;

**CONSIDERATO** che, per quanto sopra detto, si rende necessario determinare, seppure in modo forfettario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa, il costo medio delle eventuali raccomandate (CAD e CAN), così, altresì, semplificando radicalmente la procedura di gestione per l'Amministrazione che, al solo scopo di adempiere al tentativo di recupero credito, eviterebbe di sostenere spese talvolta maggiori dell'importo da recuperare e gli ulteriori strascichi per eventuali richieste di integrazione di pagamento;

**CONSIDERATO** che tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra si è detto, vanno individuati costi di assistenza annua al software di gestione delle violazioni al Codice della Strada, stampati, bollettari, moduli auto imbustanti, buste e stampati per atti giudiziari, cartucce o nastri per stampanti, interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copie degli atti, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazioni, tanto per le violazioni al C.d.S. che per le altre nonché i costi abbonamento per la consultazione della banca dati della M.C.T.C. in uso al Settore Polizia Provinciale;

**CONSIDERATO** che il costante aumento delle spese complessive di gestione del servizio, dovute al normale incremento annuo dei costi, impone un aggiornamento della quota relativa alle spese di accertamento/procedimento da far gravare su ciascun soggetto responsabile e da indicare in ogni verbale notificato a seguito di accertamento di violazioni alle norme del Codice della Strada o altri illeciti amministrativi, disposizioni normative o ordinanze-ingiunzioni di competenza provinciale, a titolo di rimborso delle spese sostenute;

**RICHIAMATI** i principi della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, cui deve conformarsi l'azione della P.A. ed, in modo particolare, i principi di economicità e di semplificazione dell'azione amministrativa;

**RITENUTO** altresì necessario determinare, in virtù di tali principi, un unico importo di spese d'accertamento o procedimentali, distinto per procedimento, stante la diversità dei costi da sostenere sia per i procedimenti sanzionatori al Codice della Strada, che per i procedimenti sanzionatori alla Legge n. 689/81;

**RILEVATO** dall'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le spese complessive d'accertamento, procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano le seguenti:

A. spese di procedimento, accertamento ed eventuale CAD o CAN di violazioni amministrative al Codice della Strada, per un totale di € 16,00, così suddiviso:

- o spese postali di raccomandata
- o spese forfettarie per acquisizione dei dati di identificazione del proprietario

€ 7,20

del veicolo (collegamento alla banca dati della M.C.T.C.), costi di assistenza annua al software di gestione delle violazioni al Codice della Strada, stampati, bollettari, moduli auto imbustanti, buste e stampati per atti giudiziari, cartucce o nastri per stampanti, interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazioni.

€ 8,80

B. spese di procedimento e accertamento di violazioni amministrative al Codice della Strada da notificare all'estero, per un totale di € 27,00, così suddiviso:

o spese postali di raccomandata € 9,00

o spese forfettarie per acquisizione dei dati di identificazione del proprietario del veicolo, costi di assistenza annua al software di gestione delle violazioni al Codice della Strada, stampati, cartucce o nastri per stampanti, interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copie degli atti, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazioni

€ 18,00

C. spese di procedimento, accertamento ed eventuale CAD o CAN di violazioni amministrative in materie diverse dal Codice della Strada o relative a ordinanze-ingiuntive di competenza comunale, per un totale di € 11,00, così suddiviso:

o spese postali di raccomandata € 7,20

o spese forfettarie per acquisizione dati anagrafici, materiale cartaceo, buste e stampati per atti giudiziari, cartucce o nastri per stampanti, interventi di manutenzione per apparecchiature, affrancatura della corrispondenza, estrazione di copie degli atti, documentazione fotografica per alcuni tipi di violazioni

€ 3,80

**RITENUTO** opportuno procedere alla determinazione dell'importo così come descritto nel prospetto di cui sopra, al fine del recupero delle spese sostenute dell'Amministrazione Provinciale per l'accertamento e la notifica dei verbali di infrazione al C.d.S. o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza provinciale;

**VISTO** il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 24/11/1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 20/11/1982 n. 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;

**ACQUISITI** i pareri espressi ex art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. L.vo 18/8/2000, n. 267;

**AD UNANIMITA'** di voti espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

1) **CHE** la premessa fa parte integrante del presente provvedimento;

2) **DI PRENDERE ATTO** che le spese previste dalle disposizioni di legge relative alla notifica di atti giudiziari tramite il servizio postale sono le seguenti:

- notifica atti giudiziari a mezzo raccomandata a.r. € 7,20;
- servizio di avviso di deposito atti giudiziari (CAD) € 4,30;
- servizio di avviso di notifica atti giudiziari (CAN) € 3,60;

3) **DI STABILIRE** che la spesa dell'affrancatura della notificazione postale degli atti giudiziari e mezzo raccomandata a.r., del servizio di avviso di deposito atti giudiziari (CAD) e del servizio di notifica atti giudiziari (CAN), verrà automaticamente aggiornata, senza ricorso ad ulteriore provvedimento, nel caso che per la stessa dovesse essere disposto, con provvedimento legislativo, un ulteriore incremento;

4) **DI DETERMINARE** le spese complessive d'accertamento, procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza provinciale, come segue:

A. spese di procedimento, accertamento ed eventuale CAD o CAN di violazioni amministrative al Codice della Strada, per un totale di € 16,00, così suddiviso:

- o spese di notifica € 7,20
- o spese di accertamento/procedimento € 8,80

B. spese di procedimento e accertamento di violazioni amministrative al Codice della Strada da notificare all'estero, per un totale di € 27,00, così suddiviso:

- o spese di notifica € 9,00
- o spese di accertamento/procedimento € 18,00

C. spese di procedimento, accertamento ed eventuale CAD o CAN di violazioni amministrative in materie diverse dal Codice della Strada o relative a ordinanze-ingiuntive di competenza comunale, per un totale di € 11,00, così suddiviso:

- o spese di notifica € 7,20
- o spese di accertamento/procedimento € 3,80

5) **DI PORRE** a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria le spese di accertamento/procedimento e di notificazione relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale come sopra quantificate;

6) **DI DARE ATTO** che la riscossione del corrispettivo a titolo di recupero quale ammontare delle spese complessive di accertamento/procedimento e di notificazione, relative ad ogni singolo verbale di accertamento, avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative;

7) **DI RISERVARSI** di disporre, con successivo provvedimento, il riesame e la rideterminazione delle spese di cui alla narrativa, allorché i costi così quantificati dovessero subire nuovi aumenti;